

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015
348/2015/E/EEL

RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO, EROGATO ALLA DITTA KIRCHLER JOSEF, PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante “Disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95”;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 515/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 515/2014/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, del 1 luglio 2015, prot. Autorità 19874 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata alla Ditta Kirchler Josef (di seguito: anche l’Impresa);
- la comunicazione della Ditta Kirchler Josef, del 1 luglio 2015 (prot. Autorità 19939 del 2 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplinano rispettivamente i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06; il Titolo I del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11 è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, alla Ditta Kirchler Josef, in misura pari a euro 1.870,00 (milleottocentosettanta);
- la Ditta Kirchler Josef, in base al combinato disposto del comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.6 dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione con decorrenza 1 gennaio 2011;
- i controlli svolti ai sensi del Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 515/2014/E/eel è stato approvato un programma di 7 (sette) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 26 e 27 maggio 2015, nei confronti della Ditta Kirchler Josef, è emersa la non conformità ai controlli di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in particolare:
 - dal controllo, di cui all'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, è emerso che l'Impresa non dispone:
 - del registro delle interruzioni;
 - del registro delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per richieste di pronto intervento;
 - della procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT;
 - della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni;
 - dal controllo, di cui all'articolo 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, è emerso:

- una differenza fra il numero dei misuratori BT comunicato all'Autorità dall'Impresa entro il 31 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 (comunicazione 31 luglio 2011) e il dato presente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, fornito in sede di verifica ispettiva;
- che tutti i misuratori BT messi in servizio non hanno rilevato e registrato la fase di alimentazione;
- non è stato possibile effettuare il controllo, di cui agli articoli 10 e 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in quanto l'Impresa non dispone di una procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT;
- non è stato possibile effettuare il controllo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in quanto l'Impresa non utilizza i misuratori elettronici in servizio per la registrazione delle interruzioni;
- le non conformità rilevate evidenziano, in termini sostanziali, che la Ditta Kirchler Josef non utilizza i misuratori elettronici ed il sistema di telegestione ai fini della registrazione della continuità del servizio;
- a seguito dei suddetti controlli, con la lettera del 1 luglio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha comunicato alla Ditta Kirchler Josef le risultanze istruttorie circa l'esito non conforme dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;
- la Ditta Kirchler Josef ha comunicato, il 1 luglio 2015, di non richiedere di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio.

RITENUTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, sia necessario intimare, alla Ditta Kirchler Josef, la restituzione dell'incentivo di euro 1.870,00 (milleottocentosettanta), erogato con la deliberazione ARG/elt 184/11, maggiorato dall'applicazione del tasso di interesse, di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, 348/07, maturato nel periodo compreso tra la data della percezione dell'incentivo e la data di restituzione dell'incentivo indebitamente percepito

DELIBERA

1. di intimare, alla Ditta Kirchler Josef, la restituzione dell'incentivo di euro 1.870,00 (milleottocentosettanta), riconosciuto con la deliberazione ARG/elt 184/11, maggiorato dall'applicazione del tasso di interesse, di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, maturato nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa, con

- versamento da effettuare sul Conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Kirchler Josef e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni